

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar) – unione.casentino@postacert.toscana.it - CF/P.IVA: 02095920514



CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con delibera di Consiglio n. 54 del 27/11/2017

Indice

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - Informativa

Art. 5 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Art. 6 - Strumenti operativi e responsabilità

Art. 7 - Trattamento e conservazione dei dati

Art. 8 - Modalità di raccolta e utilizzo dei dati

Art. 9 - Uso delle telecamere

Art. 10 - Obblighi degli operatori

Art. 11 - Diritti dell'interessato

Art. 12 - Sicurezza dei dati

Art. 13 – Notificazione preventiva al Garante

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 15 - Norma di rinvio

Art. 16 - Pubblicità del Regolamento

Art. 17 - Entrata in vigore

Art. 18 - Modifiche regolamentari

Art. 1 – Premessa

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dalla gestione unica dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino nel territorio dei Comuni appartenenti all'Ente, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. L'uso dei dati personali non necessita di consenso da parte degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui seguenti principi:
 - a. **Liceità** - il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del D.lgs. n. 196/2003.
 - b. **Necessità** - il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
 - c. **Proporzionalità** - nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
 - d. **Finalità** - gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 196/2003). E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno e all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino e collegati sia alla Centrale Operativa del Comando Territoriale del Corpo Unico della Polizia Municipale dell'Unione.

Art. 4 – Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere, o che si trovano, in una zona video sorvegliata e dell'eventuale registrazione delle immagini, mediante un modello semplificato di informativa "minima", conforme al modello approvato dal Garante per la protezione dei dati personali.
2. In presenza di più telecamere e in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, l'apposizione dei cartelli dovrà garantire la copertura dell'intera area video sorvegliata.
3. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.
4. Giusto il provvedimento del Garante dell'08 Aprile 2010 che, al punto 3.1.1. prevede la possibilità di non rendere l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali quando si perseguono finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione, accertamento e/o repressione dei reati, la Polizia Municipale dovrà valutare, caso per caso quando si tratti di siti temporanei, se l'informativa possa determinare ostacoli alle indagini o sia comunque da omettere per specifiche ragioni di tutela della sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento e/o repressione dei reati.
5. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza - Iniziative coordinate di controllo del territorio

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite all'Unione dei Comuni Montani del Casentino dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali, dei Comuni appartenenti all'Unione.
2. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
 - a. a prevenire e a reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità al fine di assicurare una maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così come individuata secondo il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008;
 - b. a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire atti di vandalismo o danneggiamenti,
 - c. al controllo di determinate aree,
 - d. al controllo del traffico e alla tutela ambientale.
3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
4. L'Unione promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica.
5. A tal fine l'Unione, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

6. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Municipale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

Art. 6 – Strumenti operativi e responsabilità

1. Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati basata su tecnologia intranet, di telecamere e di un registratore digitale che rendono possibile visualizzare quanto ripreso su personal computer dotato di apposito software gestionale.

2. Il sistema è a circuito chiuso ed i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

3. Il registratore digitale ed il software gestionali sono installati presso la Centrale Operativa del Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino posto in Via Roma 203 Comune di Poppi;

4. Il Responsabile dell'impianto di videosorveglianza, così come definito dall'art. 4/1° comma lett. G del D.Lgs. n. 196/2003, è individuato nel Comandante del Corpo di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, per la gestione dell'impianto stesso, si avvale, in qualità di incaricati al trattamento, del Vice Comandante che coordina la Centrale Operativa e degli addetti alla stessa.

5. Il Responsabile è titolare della gestione dell'impianto, del suo costante adeguamento alle norme di sicurezza e del controllo sull'uso delle immagini riprese e raccolte. Ai fini del disposto dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, può individuare, con proprio atto scritto, uno o più incaricati del trattamento dei dati che operano sotto la diretta autorità del Responsabile, attenendosi alle istruzioni da questo impartite.

6. Il Responsabile del trattamento dei dati provvede all'invio del presente Regolamento all'Autorità garante per la protezione dei dati personali per la verifica preliminare.

Art. 7 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5/2° comma e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente art. 5/2° comma, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

e) Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni presso la centrale operativa, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010,

ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del D.lgs. n. 196/2003.

Art. 8 – Modalità di raccolta e utilizzo dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza delle principali vie, piazze e/o immobili di proprietà comunale. In relazione alle finalità di cui al precedente art. 5, i siti e il posizionamento delle telecamere di videosorveglianza è stato stabilito con i criteri e le modalità riportate nel Capitolato Tecnico del Modulo Progettuale elaborato dalla ditta incaricata con Determinazione del Responsabile Servizio 5 "Polizia Locale" n. 752 del 20/06/2017 e approvato con parere favorevole espresso dal Comitato Provinciale per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico n. 833/Gab della Prefettura di Arezzo del 16/10/2017. L'elenco originariamente definito del numero e delle localizzazioni delle telecamere può essere modificato con delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino.

2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso la Centrale Operativa apposita sala Server ubicata presso l'Unione dei Comuni Montani del Casentino. In questa sede le immagini verranno registrate in digitale su hard disk.

3. I sistemi di telecamere installate, pur essendo tecnicamente predisposte per l'integrazione dei software, non consentono la videosorveglianza c.d. dinamico-preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.

4. Le immagini raccolte e registrate non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nell'art. 5/2° comma del presente Regolamento.

5. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all'art. 4 della Legge n. 300 del 20.05.1970 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche, di altri datori di lavoro pubblici o privati.

7. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale ed i dati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo le esigenze di polizia o di giustizia.

Art. 9 - Uso delle telecamere

1. La posizione dell'obiettivo delle telecamere viene stabilito dai criteri e dalle modalità riportate nel Capitolato Tecnico del Modulo Progettuale, elaborato dalla ditta incaricata ed individuate con Determinazione del Responsabile Servizio 5 "Polizia Locale" n. 752 del 20/06/2017.

2. La suddetta posizione e le relative fasi non possono essere variate se non su indicazione del Responsabile dell'impianto e dietro comprovate esigenze.

3. E' vietato il brandeggio delle telecamere, ad eccezione dei seguenti casi:

- a. controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione della telecamera e che rischierebbe di sfuggire al controllo causa lo spostamento dei soggetti interessati;
 - b. comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al Responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
 - c. supporto logistico ad operazioni di polizia condotte sul luogo.
4. Le inquadrature dovranno comunque essere sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti.
5. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 7/1° comma lett. e) presso la Centrale Operativa della Polizia Municipale. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 10 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 5.
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 11 - Diritti dell'interessato

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.
2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di

accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare esclusivamente le immagini che lo riguardano.

4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere trasmessa al persona istante entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5. La Giunta quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

Art. 12 - Sicurezza dei dati

1. Nel luogo dove sono ubicate le attrezzature di registrazione, può accedere il solo personale autorizzato.
2. L'impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 13 – Notificazione preventiva al Garante

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:
 - a. distrutti;
 - b. conservati per fini esclusivamente istituzionali.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal presente articolo o da altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 15 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs n. 196/2003 e al provvedimento dell'8 Aprile 2010 adottato dal Garante della Privacy in materia di video sorveglianza.
2. Vengono altresì osservati i principi di cui al Regolamento emanato dal Garante della Privacy in materia di video sorveglianza del 29/04/2004, alla circolare del Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/456 del 2005 e alla circolare del Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/195960 del 2010.

Art. 16 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata permanentemente all'albo online e sul sito Internet del dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino.
2. Il presente Regolamento, al momento della sua entrata in vigore, sarà trasmesso in copia al Procuratore della Repubblica di Arezzo, al Prefetto di Arezzo nella sua qualità di Presidente del Comitato Provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica e al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Dell'Unione che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio on-line dell'Ente ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Art. 18 - Modifiche regolamentari

Qualora sopravvengano norme di rango superiore innovative rispetto al disposto del presente regolamento, le presenti disposizioni regolamentari dovranno essere applicate conformemente alle norme sopravvenute. Solo in caso di contrasto inconciliabile si provvederà a modificare il presente regolamento. Il presente atto è trasmesso al Garante per la Protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito della approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.